

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemilaventidue. Il giorno 29 del mese di dicembre
(29/12/2022)

si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Macass, con sede legale in via Oreste di Benedetto n.1, Cava de' Tirreni (SA), CAP 84013, C.F. 95178700654 e P. IVA 05840200652 così composto:

Francesco Oreste, in qualità di Presidente;
Pierluigi di Florio, in qualità di Vice Presidente;
Sara Concetta Santoriello, in qualità di Vice Presidente;
Guido Monaco, in qualità di Tesoriere;
Francesco Maria Parente, in qualità di Segretario;
Ida Bisogno, in qualità di Consigliere;
Dario Paradiso, in qualità di Consigliere.

Di seguito, Francesco Oreste, Pierluigi di Florio, Sara Concetta Santoriello, Guido Monaco, Francesco Maria Parente, Ida Bisogno e Dario Paradiso, congiuntamente (**"Partecipanti"**).

L'assemblea si è svolta, con tutti i Partecipanti intervenuti mediante strumenti di telecomunicazione, secondo la verbalizzazione qui di seguito riportata, da me Presidente eseguita sia durante l'assemblea stessa, sia posteriormente alla sua chiusura.

Ordine del Giorno:

- 1) Ampliamento compagine sociale;
- 2) Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore;

Tutti coloro che partecipano all'assemblea mediante strumenti di telecomunicazione sono stati identificati e sono in grado di poter liberamente interagire in assemblea e di scambiarsi eventuale documentazione.

I Partecipanti dichiarano di essere debitamente informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente riferisce le ragioni per le quali si è determinato a proporre al consiglio l'ampliamento della compagine sociale sottolineando l'impegno messo in campo durante tutto l'arco della vita associativa dei soci Sara Concetta Santoriello, nata a Pagani (SA), in data 27 luglio 1995, C.F. SNTSCN95L67G230N, Ida Bisogno, nata a Salerno, in data 1 ottobre 1997, C.F. BSGDIA97R41H703W, e Dario Paradiso, nato a Cava de' Tirreni (SA), in data 2 gennaio 2001, C.F. PRDDRA01A02C361J.

Il Presidente chiede al consiglio di considerare l'ampliamento della compagine sociale, limitatamente al consiglio direttivo, nelle persone di Sara Concetta Santoriello, Ida Bisogno e Dario Paradiso, in qualità di consiglieri.

Il Presidente riferisce le ragioni per le quali si è determinato a proporre al consiglio la modificazione dell'attuale Statuto sulla base delle disposizioni presenti all'interno del Codice del Terzo Settore (di seguito, **"CTS"**), precisando le opportunità di trasformare l'associazione in "Associazione di Promozione Sociale", al fine di iscrivere la costituenda "Associazione Macass APS" nel registro denominato R.U.N.T.S., secondo quanto disposto dal CTS.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la sua esposizione e apre la discussione.



Jo

I Partecipanti prendono la parola e preannunciano loro voto favorevole rispetto alle proposte deliberazioni.

Rilevando che nessun altro domanda di verbalizzare alcunché, il Presidente dichiara chiusa la discussione circa gli argomenti all'Ordine del Giorno e dispone che si passi alla fase deliberativa dell'assemblea.

Proposta di Deliberazione:

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Macass, udite le esposizioni degli argomenti all'Ordine del Giorno e la proposta di deliberazione,
d e l i b e r a:

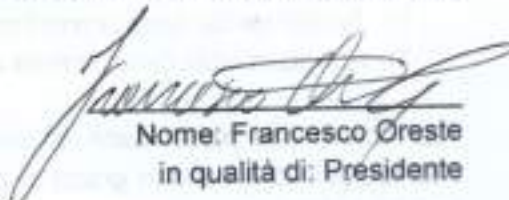
- 1) di ammettere all'interno del Consiglio Direttivo dell'Associazione Macass, i soci Sara Concetta Santoriello, Ida Bisogno e Dario Paradiso, come meglio identificati sopra, con la qualifica di Consiglieri;
- 2) di voler adottare lo statuto di cui all'Allegato A, in sostituzione dell'attuale Statuto, al fine di formalizzare l'iscrizione della costituenda "Associazione Macass APS" nel registro denominato R.U.N.T.S.

La Proposta di Deliberazione,

viene quindi messa ai voti, capo dopo capo e, dopo prova e controprova, risulta conseguire il voto favorevole unanime; il Presidente proclama, pertanto, la Proposta di Deliberazione approvata all'unanimità punto per punto e nel suo complesso.

E null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta.

Cava de' Tirreni, 29 dicembre 2022


Nome: Francesco Oreste
in qualità di: Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE

D.F. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Regione Campania Sede II

Al n. 3446 del 29 DIC. 2022

per l'importo di € 100,00

Salerno, il 29 DIC. 2022



Allegato A - Statuto Associazione Macass APS





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Macass"



Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Macass", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Macass APS" oppure "Macass associazione di promozione sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Cava de' Tirreni (SA) in Via Oreste Di Benedetto n. 1. Resta inteso che l'eventuale trasferimento della sede all'interno del comune non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Scopo, finalità e attività. L'Associazione, con organizzazione e struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera d del Codice del Terzo Settore;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera e del Codice del Terzo settore;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera f del Codice del Terzo settore;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - di cui all'art. 5, comma 1, lettera l del Codice del Terzo settore;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera n del Codice del Terzo settore;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera w del Codice del Terzo settore;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera z del Codice del Terzo settore.

Jo

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività si concretizzeranno mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere la conoscenza di esperienze relative al mondo del lavoro e legate alle realtà imprenditoriali significative per il loro valore culturale;
- promuovere la conoscenza di esperienze teatrali significative per il loro valore culturale e di scambio fra paesi e popoli diversi;
- promuovere la conoscenza di esperienze relative alla danza e alle espressioni del corpo di ogni paese del mondo e, eventualmente, organizzare corsi, meeting e stage per lo scambio di tali esperienze;
- promuovere una più ampia conoscenza di arti visive (compresa la fotografia) con particolare attenzione alle esperienze di giovani artisti;
- sviluppare e promuovere la conoscenza delle tradizioni e della cultura del territorio anche in rapporto e interscambio con le emergenti realtà dell'immigrazione;
- organizzare e promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, scolastiche, con il mondo dell'associazionismo, azioni di sensibilizzazione, eventi di orientamento e progetti educativi relativi all'arte, al teatro, alla lettura, al cinema e ad ogni altro aspetto della cultura;
- comunicare e divulgare le attività dell'Associazione allo scopo di creare una rete di persone e associazioni che si occupano delle stesse materie e perseguono gli stessi fini, con lo scopo di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta culturale;
- sensibilizzare i cittadini italiani ad una visione internazionale ed interculturale delle espressioni artistiche in ogni forma, al fine di promuovere, attraverso la conoscenza, i valori della pace, dell'inclusione e della condivisione;
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e ambientale e le tradizioni locali;
- sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità umana, sociale e di opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura e alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- promuovere e organizzare eventi culturali, quali reading poetici, spettacoli e rassegne teatrali, concerti, mostre d'arte, performance, incontri con l'autore, proiezioni di film e prodotti audiovisivi, manifestazioni, rassegne, fiere e spettacoli di qualsiasi genere rivolti alla collettività sia in ambienti e locali pubblici che privati, presso scuole, università, istituzioni, imprese ed enti;
- organizzare corsi, circoli di studio, laboratori, seminari e meeting tra artisti di diverse discipline e paesi;
- creare reti di associazioni e imprese che operino sul territorio regionale e nazionale in modo da permettere uno scambio di informazioni ed eventi che accrescano e completino l'offerta;
- svolgere attività di ufficio stampa, di promozione e comunicazione anche per conto di terzi che propongono eventi coerenti con gli interessi dell'Associazione;
- svolgere attività di utilizzo e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati al fine di attuare al meglio le finalità associative.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, sponsorizzazioni commerciali, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di



verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e senza alcuna finalità di lucro.

L'Associazione può inoltre esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 3 Soci. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Possono aderire all'Associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Le modalità di partecipazione dei soci minorenni sarà prevista in apposito Regolamento.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.

Art. 4 Diritti dei soci.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e le procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 Adesione. La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Jo

Art. 7 Perdita della qualifica di socio. La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, e nei seguenti altri casi:

- morosità;
- violazione delle disposizioni del presente statuto, anche attraverso atteggiamenti contrari al buon vivere civile;
- attività in contrasto con le finalità statutarie e con le deliberazioni degli organi sociali;
- attività che arrechino gravi danni morali materiali all'Associazione;
- persistente mancata partecipazione dell'associato alla vita associativa può essere escluso dall'Associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali.

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. La durata degli organi sociali è di tre anni.

5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi, purché in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi. Delibera su tutte le attività dell'Associazione, in particolare:

- nomina e revoca il Presidente, i Vicepresidenti e i componenti degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

Jo



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, a un voto.

3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili nei limiti previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Stante il carattere apolitico dell'Associazione, la partecipazione in qualità di candidato a campagne elettorali comunali, regionali, parlamentari e/o europarlamentari da parte di un membro del Consiglio direttivo, comporta la sospensione dalle attività a esso connesse. Il consigliere che venga eletto o al quale venga conferita una nomina a ricoprire incarichi di natura politica e/o amministrativa, a qualsiasi livello, rinuncia alla sua posizione e, pertanto, decade dal Consiglio direttivo dell'Associazione per tutta la durata del mandato.

Il paragrafo che precede non si applica nel caso in cui il membro del Consiglio direttivo concorra e/o sia eletto presso organi di formazioni sociali diversi da partiti politici e liste a essi assimilabili, vale a dire, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, organi di comunità intermedie, organismi di rappresentanza studentesca e universitaria, organizzazioni sindacali, associazioni.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 11 Presidente. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei componenti.

La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni, la loro firma fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 Collegio dei garanti. L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.



I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 Organo di controllo. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Revisione legale dei conti. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 Risorse economiche. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'Associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni, Consiglio direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 Volontari. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 Lavoratori. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del

Jo

Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 Rinvio. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Salerno

In Fede

29/12/2022

Giuseppe De G

